



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Giovanni Conti
Giorgio Fidelbo
Massimo Ricciarelli
Orlando Villoni
Ersilia Calvanese

- Presidente -

Sent. n. sez. **1326**
UP - 06/10/2017
R.G.N. 20300/2017
motivazione semplificata

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. **GG**, nato a **X** il **X** 1963
2. **SM**, nata a **X** il **X** 1972

avverso la sentenza del 02/02/2017 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati, indicati in epigrafe, ricorrono per l'annullamento della
sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 febbraio 2017, che ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì che li aveva condannati
per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., dichiarando non doversi procedere
perché il reato era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili.

gg

Agli imputati era stato contestato di aver maltrattato il figlio minore, percuotendolo con bastoni, scope ed altri oggetti, schiaffeggiandolo e sculacciandolo con mano aperta o pugno, rivolgendogli bestemmie, parole scurrili ed offensive, mantenendolo in condizioni igieniche e sanitarie insufficienti per la sua salute.

2. I ricorrenti deducono, con atti disgiunti, censure comuni, enunciate di seguito nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:

- violazione di legge, in relazione agli artt. 429, comma 2, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per genericità del capo di imputazione, nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla carente ed insufficiente motivazione con cui la Corte di appello avrebbe rigettato la eccezione difensiva;

- vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta commissione del reato contestato (le censure versate nell'appello non sarebbero state generiche; difetterebbe la prova dei comportamenti maltrattanti, in quanto non accertate le percosse; sarebbero emerse le difficoltà dei genitori a rapportarsi con un bambino problematico, con esercizio lecito dello *ius corrigendi*);

- vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo, non avendo la Corte di appello provato il dolo;

- violazione di legge, in relazione agli artt. 181 e 326 cod. proc. pen., in ordine alle eccezioni reiterate nell'atto di appello di inutilizzabilità di elementi di prova (nella specie acquisiti prima del decreto di archiviazione del settembre 2003 e non riassunti né rinnovati nel distinto procedimento penale in oggetto), utilizzate dal primo giudice ai fini di prova un episodio dell'ottobre 2002;

- violazione di legge, in relazione agli artt. 181 e 244, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alle eccezioni sollevate con l'appello di inutilizzabilità del materiale fotografico in atti (una ispezione non autorizzata con decreto motivato, difettando gli estremi di cui all'art. 354, comma 3, cod. proc. pen.);

- violazione di legge, in relazione agli artt. 177 e ss., 521, 516 e 522 cod. proc. pen., in relazione all'eccezione proposta con l'appello di mutazione del fatto accertato in sentenza (da commissivo ad omissivo) per la imputata **S** ;

- vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alle questioni sollevate con l'appello (eccezioni di inutilizzabilità sopra indicate; assenza di prove per la condotta attribuita alla imputata **S** ; diversità del fatto attribuito a quest'ultima in sentenza);

- violazione di legge, in relazione agli artt. 177 e ss., 521, 516 e 522 cod. proc. pen., in relazione alle censure mosse alle statuizioni civili, totalmente non considerate dalla Corte di appello, avendo in ogni caso considerato il primo giudice il danno *in re ipsa*.

3. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Le censure relative alla genericità dell'imputazione sono manifestamente infondate.

Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (tra tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264877); la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (per tutte, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825).

Correttamente la Corte di appello ha quindi disatteso l'eccezione difensiva, che pretendeva che fossero esattamente indicati nel capo di imputazione i dettagli dei singoli episodi storici che costituivano la condotta abituale.

3.2. Le critiche relative alla ritenuta sussistenza del reato sono aspecifiche, manifestamente infondate e di precluso merito.

I ricorrenti, nel contestare la ritenuta inammissibilità per genericità delle censure versate nell'appello, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che le stesse non avessero avanzato nessuna questione che non avesse già trovato nella sentenza primo grado una puntuale e diffusa risposta.

Al riguardo va ribadito che se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione (tra le molte, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 2564359).

Esattamente poi la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva volta a giustificare i comportamenti contestati nello *jus corrigendi*: l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche se sostenuto da *animus corrigendi*, concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto di maltrattamenti (tra tante, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B, Rv. 269654).

Ne discende che era influente stabilire la causa dell'irrequietezza del minore, che in ogni caso non poteva giustificare per finalità educative i maltrattamenti inflittigli. In ogni caso, le censure sul punto risultano anche non consentite, essendo precluso in questa sede contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

3.3. Anche le censure sull'elemento soggettivo risultano all'evidenza prive di fondamento.

E' lo stesso consulente di parte, le cui conclusioni sono versate nei ricorsi, ad evidenziare le cattive interazioni dei genitori con il figlio minore, volte più a reprimere che a contenere.

Mentre va escluso che sia necessaria la prova di una "perversione dell'istinto genitoriale", per la sussistenza del reato di cui all'art. 572 cod. pen. è sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A, Rv. 259677). Nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate.

Per la configurabilità del reato di maltrattamenti, l'art. 572 cod. pen. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità (per tutte, Sez. 6, n. 39927 del 22/09/2005, Agugliaro, Rv. 233478).

3.4. La questione relativa all'inutilizzabilità degli atti acquisiti prima del decreto di archiviazione del settembre 2003 è manifestamente infondata.

La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (*ex multis*, Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923).

La censura risulta anche generica (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 Fruci Rv. 243416: in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato).

3.5. Le censure relative all'inutilizzabilità del materiale fotografico risultano formulate in modo generico, in quanto si limitano a rinviare alle argomentazioni

dei motivi di appello senza prospettare in modo autonomo la questione così da consentire al giudice di legittimità di poterne apprezzare la fondatezza.

3.6. Quanto alla nullità in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., è sufficiente rammentare con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

L'eccezione risulta formulata in modo generico a fronte di tale principio.

3.7. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione sulle eccezioni sopra indicate va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "*ab origine*", in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra tante, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878).

3.8. Relativamente al dedotto vizio di motivazione sulla prova della responsabilità della **S**, va richiamato quanto già osservato al par. 2.2. in ordine alla valutazione della Corte di appello del gravame di appello.

3.9. Quanto infine alle statuizioni civili, è sufficiente rilevare la genericità dei relativi motivi di appello, con i quali i ricorrenti si erano limitati a chiedere la revoca delle stesse, la compensazione delle spese e la sospensione della condanna alla provvisoria.

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle

spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/2017.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Giovanni Conti

